



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n.212461 del 24 dicembre 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Certificato di “Imprenditore commerciale alimentare”

Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesto Comune chiede se il possesso del certificato attestante la frequenza del corso di formazione “Imprenditore commerciale alimentare” della durata complessiva di 66 ore possa considerarsi requisito valido ai fini dell’avvio dell’attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 147 del 2012, ai fini della verifica del possesso della qualificazione richiesta, al citato articolo 71, comma 6, dispone che *“L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano”*
- b) *(...)*
- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Con riferimento al certificato in questione, si riscontra che il corso di formazione, svolto presso la ISCOM, è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 6-5-2004 della Provincia di (...).

Da informazioni ricevute telefonicamente dal citato ente di formazione, è stato accertato che il corso di formazione in discorso nel 2004 era abilitante all’esercizio di attività



commerciali nell'ambito del settore merceologico alimentare ai sensi di quanto allora disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Si precisa, comunque, che il successivo decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. ha unificato i requisiti professionali per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande: pertanto la frequenza di corsi di formazione ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale per il commercio alimentare costituiscono, ad avviso della scrivente, requisito valido sia ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per la vendita di prodotti alimentari che per la somministrazione di alimenti e bevande.

La finalità della disposizione è, infatti, quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività in questione, i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei citati due settori.

Di conseguenza la frequenza con esito positivo dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti (compreso quello che abilitava all'iscrizione al REC), istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera a) del decreto legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i., sono da considerarsi titoli abilitanti per ambedue le tipologie di attività in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)